



Unione dei Comuni

“Terra di Leuca”

**Alessano – Corsano – Gagliano del Capo – Morciano di Leuca –
Salve – Tiggiano – Patù – Castrignano del Capo – Specchia –
Miggiano – Montesano Salentino**

(Prov. di Lecce)

C.F.: 90019990754 – Tel. E Fax 0833603623

E-mail: unione.terradileuca@gmail.com

ATTO

COSTITUTIVO

Modificato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 6 luglio 2017

Modificato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 26 marzo 2021

Modificato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 10 del 5 novembre 2025

ATTO COSTITUTIVO

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI -

Articolo 1 – I Comuni dell’Unione

Articolo 2 – Durata e vicende

Articolo 3 – Finalità dell’Unione

Articolo 4 – Autonomia statutaria e potestà regolamentare

Articolo 5 – Oggetto dell’Unione

ATTO COSTITUTIVO

TITOLO I

– PRINCIPI FONDAMENTALI –

Articolo 1

– i Comuni dell’Unione –

1. I Comuni di Alessano, Corsano, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca, Patù, Salve Tiggiano (fondatori) e i Comuni di Castrignano del Capo, Specchia, Miggiano e Montesano Salentino (che hanno successivamente deliberato di aderire), come da deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali di approvazione e adesione, con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 1 del 26 marzo 2021 modificano l’Atto Costitutivo dell’Unione dei Comuni denominata “Unione dei Comuni Terra di Leuca”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. L’Unione dei Comuni Terra di Leuca ha personalità giuridica di diritto pubblico, è ente locale ed ha sede in Salve.
3. L’unione è composta dai Comuni di:
 - Alessano;
 - Castrignano del Capo;
 - Corsano;
 - Gagliano del Capo;
 - Miggiano;
 - Montesano Salentino;
 - Morciano di Leuca;
 - Patù;
 - Salve;
 - Specchia;
 - Tiggiano.
4. La sede legale dell’Unione è attualmente stabilita presso l’immobile ex Giudice di Pace del Comune di Alessano in via Piani. I suoi Organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché, ricompresa nell’ambito del territorio.
5. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. L’unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, le cui riproduzioni ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.
7. Le riunioni della Giunta e del Consiglio possono tenersi presso le aule Consiliari di uno dei Comuni dell’Unione, qualora ce ne fosse la necessità.
8. Per l’adesione di nuovi Comuni all’Unione Terra di Leuca è competente il Consiglio dell’Unione con le procedure e la maggioranza prevista per le modifiche statuarie.

Articolo 2

– Durata e vicende –

1. L’Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Ognuno dei Comuni partecipanti può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statuarie.
3. Il recesso è deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
4. Lo scioglimento dell’unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all’Ente soppresso.

5. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento dell'Unione.
6. Le controversie che insorgono in dipendenza del presente articolo saranno decise da una Commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di Diritto Amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di Lecce, su ricorso del Comune aderente e con spese a carico dell'Unione dei Comuni, nel caso in cui il Comune non sia soccombente.
7. Il presente atto costitutivo può essere modificato con le modalità fissate per le modifiche dello Statuto del Comune, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge ed in particolare dall'art. 6 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Articolo 3 **– Finalità dell'Unione –**

1. L'Unione è costituita per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti e/o di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato, indicate nello statuto dell'unione stessa.
2. L'Unione contribuisce alla determinazione dei programmi dei Comuni che la costituiscono, oltre che dei programmi della Provincia di Lecce e della Regione Puglia e provvede alla loro specificazione ed attuazione.
3. Nel medesimo senso attua i programmi direttamente emanati dal Governo italiano e dalle disposizioni dell'Unione europea.

Articolo 4 **– Autonomia statutaria e potestà regolamentare-**

1. L'Unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

Articolo 5 **– Oggetto dell'Unione –**

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici locali riguardanti la generalità della popolazione dell'Unione.
2. Oggetto dell'Unione è l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:
 - a) Servizi Ambientali; raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani – ecologia;
 - b) iniziative nel comparto degli insediamenti produttivi, dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio;
 - c) Servizi di prevenzione e lotta al randagismo (costruzione e/o gestione canili sanitarie/o rifugi);
 - d) Servizi attinenti la meccanizzazione ed informatizzazione uffici;
 - e) Servizi di promozione turistica; valorizzazione dei beni culturali, ambientali, storici, architettonici e librari;
 - f) Polizia Locale;
 - g) Sportello unico per attività produttive (D. Lgs 212/1998 e DPR 447/1998);
 - h) Ufficio Tecnico - Servizio Trasporto - Servizio Mensa - Pulizia Stabili Comunali;
 - i) Servizi sociali;
 - j) Piani urbanistici intercomunali, ferma restando la competenza deliberativa di ciascun Comune;
 - k) Servizi trasporto intercomunali: mobilità;
 - l) Sportello Europa

- m) Ufficio Legale;
 - n) Formazione ed aggiornamento dei dipendenti ed Amministratori Comunali dei Comuni dell'unione;
 - o) Predisposizione e gestione di corsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente;
 - p) Promozione e istituzione di parchi eolici e di società consortile per la produzione di energie non convenzionali e per il risparmio energetico.
 - q) Catasto;
 - r) Protezione civile;
 - s) gestione in forma unitaria delle funzioni relative alla Commissione Paesaggio;
 - t) funzioni di Centrale Unica di Committenza.
3. Il conferimento delle funzioni e dei servizi di cui al comma precedente si perfeziona con l'approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente. Tale convenzione dovrà indicare:
- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito;
 - b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
 - c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - d) l'eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
 - e) le modalità di recesso.
4. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali (ulteriori rispetto al comma 2) possono essere successivamente deliberati dai Consigli Comunali interessati.